



Commissione
europea

“LISTA DI CONTROLLO SULLA PREPARAZIONE ALLA BREXIT” PER LE IMPRESE CHE OPERANO NELL’UE

Settembre 2019



La presente lista di controllo è stata elaborata a scopo informativo al fine di aiutare le imprese che operano nell’UE e/o nel Regno Unito a verificare il proprio stato di preparazione al recesso del Regno Unito dall’UE senza un accordo di recesso. Sebbene sia stata prestata attenzione ad affrontare quelli che sembrerebbero essere i problemi più comuni e gli aspetti più pertinenti, la lista è indicativa e non deve essere intesa come strumento che tratta in modo esaustivo tutte le questioni che potrebbero emergere in conseguenza di un recesso senza accordo. Ulteriori orientamenti sono reperibili negli „avvisi sui preparativi per la Brexit“ pubblicati dai servizi della Commissione e nelle informazioni fornite dalle autorità nazionali; alcuni di questi avvisi sono richiamati, a titolo di esempio, nelle note a piè di pagina della presente lista di controllo. Tutti gli „avvisi sui preparativi per la Brexit“ sono disponibili all’indirizzo

<https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice>

Le imprese devono essere perfettamente preparate entro la data del recesso, ossia la data in cui il Regno Unito diventerà un paese terzo (1° novembre 2019). Si ricorda che, in caso di mancata ratifica dell’accordo di recesso, il „periodo di transizione“ ivi stipulato non è applicabile.

Inoltre, anche qualora l’accordo di recesso fosse ratificato, le imprese dovrebbero attivarsi al fine di prepararsi per la fase successiva al periodo di transizione, ossia dopo il 31 dicembre 2020, quando le norme dell’UE in materia di mercato interno e l’unione doganale dell’UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Bisognerà quindi essere preparati in qualsiasi caso, anche se in una fase successiva.

La presente lista di controllo è un documento dinamico che, ove necessario, sarà soggetto ad aggiornamenti.



1. Immettere merci sul mercato dell'UE; esportazioni

a. Certificati e autorizzazioni

Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, per l'immissione sul mercato dell'UE di determinati prodotti si richiede un certificato¹ rilasciato da un organismo stabilito nell'UE o l'autorizzazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE. Ciò vale, ad esempio, per il settore dei dispositivi medici o quello automobilistico^{2,3}.

Dopo la Brexit i certificati o le autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito non saranno più validi nell'UE.

→ Ho provveduto a trasferire presso un organismo o un'autorità con sede nell'UE a 27 i certificati e le autorizzazioni rilasciati da un organismo o un'autorità con sede nel Regno Unito, oppure a richiederne di nuovi?

b. Requisiti relativi all'ubicazione

Al fine di agevolare l'effettiva applicazione della normativa UE sui prodotti, è necessario che determinate persone con responsabilità regolamentari siano stabilite nell'UE (requisiti relativi all'ubicazione). Ciò vale ad esempio per la "persona responsabile"⁴, l'importatore, il dichiarante⁵ o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio⁶ di determinate merci. La questione è particolarmente pertinente in alcuni settori, come quello delle sostanze chimiche⁷, per l'"uso a valle" delle merci.

Dopo la Brexit le persone stabilite nel Regno Unito non saranno più conformi a tali requisiti relativi all'ubicazione.

→ Ho provveduto a garantire la conformità ai requisiti relativi all'ubicazione nell'UE?

c. Etichettatura e marcature

Al fine di agevolare l'effettiva applicazione della normativa UE sui prodotti e di rafforzare la tutela dei consumatori, molti prodotti immessi sul mercato dell'UE devono recare un'etichetta o una marcatura con il nome, l'indirizzo o l'identificativo dell'organismo o della persona di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente lista di controllo. Ciò vale, ad esempio, per i prodotti industriali⁸, i medicinali⁹ e i dispositivi medici, come pure per gli alimenti¹⁰ e i mangimi.

Dopo la Brexit le marcature o etichette che si riferiscono a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito non saranno più conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura al momento dell'immissione dei prodotti sul mercato dell'UE¹¹.

→ Mi sono assicurato che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano etichettati e marcati correttamente?

1 <https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products>

<https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers>.

2 <https://ec.europa.eu/info/files/type-approvals-automotive-vehicles>.

3 La questione è pertinente anche nel caso di determinate dichiarazioni relative a un prodotto, quali "biologico" (cfr. https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law) o il marchio Ecolabel UE (cfr. <https://ec.europa.eu/info/files/eu-ecolabel>).

4 <https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products>.

5 <https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach>.

6 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante>.

7 <https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach>.

8 <https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers>.

9 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante>.

10 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law.

11 Gli "avvisi sui preparativi per la Brexit" pubblicati dai servizi della Commissione hanno chiarito che un prodotto immesso sul mercato dell'UE a 27 prima della data del recesso può continuare a essere venduto nella catena di distribuzione all'interno dell'UE a 27. Per maggiori informazioni si rimanda agli "avvisi sui preparativi per la Brexit" per settore.

d. Tariffe preferenziali concesse da paesi terzi ai prodotti dell'UE

Per le esportazioni di merci verso i paesi terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di libero scambio, i prodotti possono beneficiare di tariffe preferenziali (ossia inferiori) a condizione che i prodotti abbiano abbastanza „contenuto UE“ secondo i parametri delle „norme di origine“ e che ciò sia documentato da una prova dell'origine¹². La questione è pertinente, ad esempio, per il settore automobilistico (comprese le parti di automobili o altri componenti) e per il settore agroalimentare.

Dopo la Brexit l'apporto del Regno Unito al prodotto finito non sarà più considerato contenuto UE.

→ Ho esaminato le catene di approvvigionamento e trattato tutti gli apporti del Regno Unito come “non originari” dell'UE, al fine di mantenere una tariffa preferenziale per le mie esportazioni?

e. Regimi doganali

Al fine di applicare le prescrizioni in materia fiscale (dazi e imposte indirette, ad es. l'IVA e le accise) e non fiscale, ossia la protezione della salute e della sicurezza degli europei e dell'ambiente, tutte le merci che entrano o escono dall'UE sono soggette a vigilanza doganale e a un regime doganale¹³.

Dopo la Brexit tali prescrizioni si applicheranno alle merci in entrata nell'UE dal Regno Unito o in uscita dall'UE verso questo paese. I numeri EORI assegnati dalle autorità doganali del Regno Unito e le decisioni doganali emesse dalle autorità doganali del Regno Unito nel quadro del diritto doganale dell'UE (autorizzazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni vincolanti in materia di origine) non saranno più validi nell'UE¹⁴.

→ Conosco le formalità doganali dell'UE e le semplificazioni disponibili¹⁵ che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?

f. Dazi doganali

Affinché determinate merci estere possano essere immesse in libera pratica nell'UE, devono essere pagati dazi all'importazione. L'importo del dazio è calcolato in base a vari fattori, tra cui il valore in dogana (ossia il prezzo pagato o da pagare per il bene, corretto da altri elementi), la classificazione delle merci e l'aliquota applicabile¹⁶.

Dopo la Brexit determinate merci originarie del Regno Unito saranno soggette a dazi all'importazione.

→ Ho verificato se dopo la Brexit dovranno essere pagati dazi doganali (e posso fornire le informazioni necessarie), in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?

g. Divieti e restrizioni

Al fine di proteggere, in particolare, la salute e la sicurezza dei cittadini dell'UE e l'ambiente, l'importazione nell'UE e l'esportazione dall'UE di determinate merci è soggetta a “divieti e restrizioni”¹⁷. La questione riguarda merci molte diverse tra loro, quali ad esempio rifiuti¹⁸, medicinali¹⁹ e alcuni prodotti agroalimentari²⁰, ma anche diamanti grezzi, beni culturali²¹ o alcuni materiali radioattivi²².

Dopo la Brexit i divieti e le restrizioni relativi alle importazioni e alle esportazioni da e verso i paesi terzi si applicheranno anche al Regno Unito. Inoltre le licenze britanniche di importazione/esportazione di merci da e verso l'UE non saranno più valide.

→ Conosco le norme unionali in materia di divieti e restrizioni che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?

12 <https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin>

<https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal>.

13 <https://ec.europa.eu/info/files/customs-and-indirect-taxation>. Si veda anche l'apposito “elenco di controllo per i commercianti in caso di uscita del Regno Unito dall'UE” disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal#heading_1.

14 <https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal>.

15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal.

16 <https://ec.europa.eu/info/files/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs>.

17 <https://ec.europa.eu/info/files/import-and-export-licences>.

18 <https://ec.europa.eu/info/files/waste-law>.

19 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice#sante>.

20 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice#sante>.

21 <https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods>.

22 <https://ec.europa.eu/info/files/euratom>.

h. Controlli sanitari e fitosanitari (SPS)

Al fine di proteggere la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, come pure lo status sanitario e fitosanitario dell'UE, gli animali vivi²³, gli alimenti²⁴, i prodotti di origine animale e determinati prodotti vegetali e piante²⁵ sono sistematicamente sottoposti a controlli, al momento dell'importazione, presso apposite strutture (i posti d'ispezione frontalieri).

- Mi sono assicurato che i prodotti soggetti a norme sanitarie e fitosanitarie entreranno nell'UE attraverso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto per il prodotto in questione?



2. Prestare servizi nell'UE

a. Licenze e autorizzazioni

Al fine di assicurare, in particolare, la tutela e la fiducia dei consumatori nonché l'effettiva applicazione delle norme dell'UE, per la prestazione di servizi nell'UE in molti settori economici si richiede una licenza o un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di uno Stato membro dell'UE. Ciò vale, ad esempio, per il settore dei trasporti²⁶, dei servizi finanziari²⁷, degli audiovisivi²⁸ e dell'energia²⁹.

Dopo la Brexit le licenze o le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide nell'UE. In alcuni casi³⁰ la loro validità in un determinato Stato membro dell'UE dipenderà dal diritto nazionale.

- La mia impresa si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità del Regno Unito? Ho provveduto a richiedere licenze o autorizzazioni analoghe nell'UE a 27 oppure a trasferire tali licenze o autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito presso un'autorità dell'UE a 27?
- In qualità di cliente/consumatore, ho verificato se il mio prestatore di servizi dispone della licenza o dell'autorizzazione necessaria per prestare servizi nell'UE?

b. Prestazione transfrontaliera di servizi

La libera prestazione di servizi, una delle libertà fondamentali sancite dai trattati dell'UE, consente di prestare servizi a livello transfrontaliero in tutta l'UE entro i limiti fissati dal diritto dell'UE³¹.

Dopo la Brexit la prestazione di servizi a partire dal Regno Unito nell'UE sarà soggetta al diritto dell'UE e degli Stati membri, tenendo conto degli impegni e dei requisiti in materia di accesso indicati dall'UE nel quadro della legislazione dell'OMC. La questione è pertinente per molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con prestatori di servizi stabiliti nel Regno Unito.

- Ho valutato la mia necessità di usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito?
- Ho valutato se potrò continuare ad usufruire di servizi transfrontalieri prestati nel Regno Unito?

23 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_movements-live-animals.

24 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law.

25 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law.

26 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#move>
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_animal-transport.

27 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma>.

28 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#cnect>.

29 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#ener>.

30 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma>.

31 <https://ec.europa.eu/info/files/provision-services-and-posting-workers>.

c. Qualifiche professionali

Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone e la prestazione di servizi, il diritto dell'UE facilita il riconoscimento in uno Stato membro delle qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro³².

Dopo la Brexit il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito seguirà le norme (nazionali) in materia di riconoscimento delle qualifiche rilasciate da un paese terzo. In molti casi la procedura di riconoscimento è più gravosa.

⇒ Ho ottenuto, prima della Brexit, il riconoscimento della mia qualifica professionale ottenuta nel Regno Unito?



3. Altri aspetti

a. Imposta sul valore aggiunto (beni e servizi)³³

Le norme in materia di pagamento e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) differiscono notevolmente a seconda che la cessione/l'acquisto dei beni o dei servizi avvenga all'interno dell'UE o a livello transfrontaliero con un paese terzo³⁴.

Dopo la Brexit si applicheranno le norme dell'UE in materia di cessioni transfrontaliere in provenienza da un paese terzo.

⇒ Conosco le norme dell'UE e nazionali applicabili alla cessione transfrontaliera da e verso il Regno Unito? La questione è pertinente sia per i beni che per i servizi.

b. Marchi, disegni e modelli registrati, indicazioni geografiche, privative per ritrovati vegetali

La tutela di tali diritti di proprietà intellettuale in tutta l'UE è garantita dalla presenza di marchi, disegni e modelli³⁵ a carattere unitario, dal sistema dell'UE delle indicazioni geografiche³⁶ e dalle norme unionali in materia di privativa per ritrovati vegetali³⁷.

Dopo la Brexit la tutela accordata da tali diritti non si applicherà più al territorio del Regno Unito.

⇒ Ho adottato le misure necessarie per garantire la continuità della tutela dei miei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito?

c. Contratti - clausole sulla competenza giurisdizionale

Il diritto dell'UE agevola notevolmente il riconoscimento e l'esecuzione, da parte di uno Stato membro, delle sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in un altro Stato membro³⁸.

Dopo la Brexit il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate nel Regno Unito saranno disciplinati dalle norme (nazionali) relative alle sentenze pronunciate in paesi terzi.

⇒ Ho riesaminato la scelta della competenza giurisdizionale del Regno Unito nei miei contratti commerciali?

32 <https://ec.europa.eu/info/files/professional-qualifications>.

33 Per i **prodotti sottoposti ad accisa** si rimanda alla pagina <https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excite-ongoing-movements-goods>.

34 <https://ec.europa.eu/info/files/value-added-tax-vat>.

35 <https://ec.europa.eu/info/files/trademarks-and-designs>.

36 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law.

37 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_plant-variety-rights.

38 <https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#just>.

d. Dati personali

Il diritto dell'UE permette la trasmissione di dati personali in tutti gli Stati membri dell'UE senza ulteriori prescrizioni³⁹.

Dopo la Brexit la trasmissione di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme per i trasferimenti di dati verso paesi terzi. La questione è pertinente per molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.

⇒ Ho adottato le misure necessarie per garantire la conformità alle norme dell'UE in caso di trasferimento di dati personali nel Regno Unito?

e. Imprese registrate nel Regno Unito

Il diritto dell'Unione prevede il riconoscimento, in uno Stato membro, di un'impresa costituita in un altro Stato membro⁴⁰.

Dopo la Brexit il riconoscimento nell'UE delle imprese costituite nel Regno Unito dipenderà dal diritto (nazionale) in materia di imprese costituite in un paese terzo.

⇒ Se la mia impresa è costituita nel Regno Unito, ho verificato se, a norma del diritto nazionale, stabilire l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'UE è sufficiente a mantenere lo status di impresa dell'UE?

f. Tassazione diretta

Le norme nazionali in materia di tassazione diretta delle imprese devono tenere conto del diritto dell'UE, comprese le misure di armonizzazione in determinate situazioni transfrontaliere.

Dopo la Brexit le norme per la tassazione diretta delle imprese nelle situazioni che coinvolgono il Regno Unito saranno quelle applicabili ai paesi terzi.

⇒ Ho adottato le misure necessarie per garantire la conformità alle norme nazionali in materia di tassazione diretta nei casi in cui è coinvolto il Regno Unito?

³⁹ <https://ec.europa.eu/info/files/data-protection>.

⁴⁰ <https://ec.europa.eu/info/files/company-law>.